

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 961 e 3490-A

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)

(RELATORE PETRUCCI)

Comunicata alla Presidenza il 16 febbraio 1999

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme per l'assunzione nei ruoli degli operai della Difesa del personale con contratto individuale addetto ai servizi generali e alle lavorazioni nonché del personale delle ditte e delle cooperative assuntrici di servizi generali e manovalanza del Ministero della difesa (n. 961)

d'iniziativa dei senatori CARCARINO, RUSSO SPENA e MANZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 1996

—————
E SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'inquadramento dei lavoratori del XVI Genio campale nei ruoli enti del Ministero della difesa (n. 3490)

d'iniziativa dei senatori RUSSO SPENA, D'ALESSANDRO PRISCO, LORETO, ROBOL e DE LUCA Athos

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1998

—————
del quale la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 961

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	7
Disegni di legge:		
– Testo del disegno di legge n. 961, d’iniziativa dei senatori Carcarino ed altri e testo proposto dalla Commissione	»	8
– n. 3490, d’iniziativa dei senatori Russo Spena ed altri ...	»	10

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge, composto da tre articoli, intende dare una positiva soluzione al mantenimento in servizio dei lavoratori occupati nei genî campali aeronautici di Roma Ciampino, Bari e Perdasdefogu (Cagliari).

Trattasi di operai impiegati presso i reparti dei genio campale nell'esercizio di lavori edili, assunti dalla Amministrazione dell'Aeronautica Militare agli articoli 51 e 52 del regolamento approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365.

Sino al 1988 detti lavoratori, pur avendo un rapporto diretto con l'Amministrazione dell'Aeronautica, erano soggetti a periodici licenziamenti con l'esaurirsi dei finanziamenti appositamente destinati dai decreti di spesa iscritti a bilancio.

Inoltre, proprio per la atipicità dei rapporto di lavoro, non venivano applicati, da parte dell'Amministrazione della Aeronautica diritti contrattuali e disposizioni di legge previsti in favore dei lavoratori con contratto di lavoro privatistico quali, a titolo esemplificativo, la mancata concessione degli emolumenti per la sospensione temporanea dal lavoro nonché della diaria in caso di mobilità ed, in genere, di quanto disposto dalle leggi per la cassa integrazione guadagni.

Dopo il 1988, a seguito di un accordo intervenuto tra i responsabili dell'ispettorato logistico dell'Aeronautica Militare e le organizzazioni sindacali, non sono stati più eseguiti i licenziamenti annuali e questo ha determinato le condizioni di un rapporto di lavoro non solo diretto, ma anche continua-

tivo con l'Amministrazione dell'Aeronautica Militare regolato comunque dal Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'edilizia sulla base delle possibilità offerte all'Amministrazione dal disposto del citato regolamento approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365.

Nel corso degli ultimi dieci anni sono state avviate numerose iniziative parlamentari con la presentazione di appositi disegni di legge, senza che si giungesse comunque alla soluzione del problema.

Il Senato della Repubblica, nella seduta del 18 novembre 1995 ha approvato un ordine dei giorno che impegnava il Governo a dare positiva soluzione al problema del mantenimento in servizio dei lavoratori occupati nei genî campali dell'Aeronautica.

Pur in presenza di tale atto il Ministero della difesa ha disposto il licenziamento degli stessi.

Tale decisione, oltre ad essere in contrasto con la volontà espressa dal Parlamento, apre ulteriori gravi problemi sociali in aree già fortemente colpite dal calo dei livelli occupazionali.

Con questo provvedimento si intende, quindi, porre la parola fine a questa situazione di precarietà e palese ingiustizia nei confronti dei lavoratori prevedendo che il personale di cui sopra sia assunto, a decorrere dal 1° gennaio 1999, «a tempo indeterminato» ed inquadrato nei ruoli del personale civile dei Ministero della difesa.

La norma riguarda, come detto, i lavoratori inquadrati nel secondo, terzo e quarto

livello del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili di Bari, Roma Ciampino e Perdasdefogu che, alla data del 30 giugno 1995, abbiano prestato la propria attività lavorativa presso i reparti del genio campale per un periodo complessivamente non inferiore a duecen-

toto settimane nel quinquennio precedente la data indicata e che, successivamente, abbiano avuto, anche occasionalmente, rapporti di lavoro con la medesima amministrazione.

PETRUCCI, *relatore*

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

sul disegno di legge n. 961

28 gennaio 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza esprime un parere contrario, ritenendolo difforme dal precetto di buon andamento delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 97 della Costituzione.

sul testo proposto dal comitato ristretto

2 giugno 1998

La Commissione, esaminato il testo proposto dal comitato ristretto, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ritenendo che esso aggravi le ragioni di censura già rivolte all'originaria formulazione del disegno di legge n. 961, alla stregua del principio di buon andamento delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 97 della Costituzione: si tratta, infatti, di un inquadramento *ope legis* nei ruoli del Ministero della difesa.

su emendamenti al testo del comitato ristretto

9 giugno 1998

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al testo del comitato ristretto, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, in quanto contrastanti con il principio di buon andamento delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 97 della Costituzione.

Sul disegno di legge n. 3490

28 ottobre 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, per la violazione del principio di buon andamento delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 97 della Costituzione si tratta, infatti, di immissioni in ruolo *ope legis*, che non corrispondono ai vincoli legislativi già vigenti sulla programmazione delle assunzioni nelle amministrazioni pubbliche.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRANTE)

sul disegno di legge n. 961 e su emendamenti

19 gennaio 1999

La Commissione programmazione economica, bilancio, formula parere di nulla osta sul disegno di legge a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la decorrenza indicata all'articolo 1 sia spostata al 1° gennaio 1999, sia esplicitato il limite di 142 unità per le assunzioni a tempo indeterminato e venga adeguata la clausola di copertura finanziaria, sopprimendo l'autorizzazione di spesa per il 1998 e spostando la relativa copertura sul bilancio triennale 1999-2001. Esprime, altresì, parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sull'emendamento 1.0.1, per il quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE N. 961

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CARCARINO
ED ALTRI

Norme per l'assunzione nei ruoli degli operai della Difesa del personale con contratto individuale addetto ai servizi generali e alle lavorazioni nonché del personale delle ditte e delle cooperative assuntrici di servizi generali e manovalanza del Ministero della difesa

Art. 1.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della difesa bandisce concorsi per soli titoli riservati a quanti abbiano prestato, alla data del 31 dicembre 1995, la propria opera nell'Amministrazione della difesa per almeno ventiquattro mesi negli ultimi tre anni con rapporto individuale e diretto come addetti alle lavorazioni o ai servizi generali nonché al personale dipendente delle ditte e cooperative assuntrici di servizi generali o di manovalanza negli enti della difesa, che abbia maturato i medesimi requisiti di anzianità.

2. Il personale risultato idoneo è immesso nei ruoli del Ministero della difesa nell'arco di tre anni in ragione di un terzo degli idonei per ciascun anno solare con decorrenza giuridica al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Il personale è inquadrato nelle qualifiche funzionali dalla I alla III del personale della difesa, in relazione alle mansioni effettivamente svolte nei due anni precedenti l'assunzione.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni per l'inquadramento dei lavoratori del Genio campale nei ruoli civili del Ministero della difesa

Art. 1.

1. I lavoratori inquadrati nel secondo, terzo e quarto livello del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edilizie di Bari, Roma e Perdasdefogu, che alla data del 30 giugno 1995 avevano prestato la propria attività lavorativa presso i reparti del Genio campale per un periodo complessivamente non inferiore a duecento otto settimane nel quinquennio precedente la data indicata e che successivamente hanno anche occasionalmente avuto rapporti di lavoro con la medesima amministrazione, a decorrere dal 1° gennaio 1999 sono assunti a tempo indeterminato nel limite massimo di 142 unità, da inquadrare nei ruoli civili del Ministero della difesa.

Soppresso

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 2.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della difesa provvede, con propri decreti, a modificare le piante organiche degli enti in cui presta servizio il personale di cui all'articolo 1, provvedendo a corrispondenti riduzioni di personale in altri enti della Difesa da razionalizzare, eventualmente inquadrato in soprannumero con il riassorbimento del personale che dovesse comunque risultare in eccedenza.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 45 miliardi per il 1996, 90 miliardi per il 1997 e 135 miliardi per il 1998 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, ai capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per il 1996, 1997 e 1998 relativi ai servizi di manovalanza, assuntoria e generali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire **7 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001**, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.**

2. Il Ministro del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 3490**Art. 1.**

1. I lavoratori inquadrati nel secondo, terzo e quarto livello del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili di Bari, Roma e Perdasdefogu, che alla data del 30 giugno 1995 hanno prestato la propria attività lavorativa presso i reparti del Genio campale per un periodo complessivamente non inferiore a duecentotot settimane nel quinquennio precedente la data indicata e che successivamente hanno anche occasionalmente avuto rapporti di

lavoro con la medesima amministrazione, a decorrere dal 1° gennaio 1999 sono assunti a tempo indeterminato e sono inquadrati nei ruoli civili del Ministero della difesa.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 7 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.